

COMMISSIONE VII

DIFESA

26.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 30 LUGLIO 1980

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ANGELINI

INDICE

	PAG.		PAG.
Proposta di legge (Discussione e rinvio):		DAL CASTELLO	207
Senatore SIGNORI: Nuova istituzione di una commissione di inchiesta e di studio sulle commesse di armi ad uso militare e sugli approvvigionamenti (<i>Approvata dal Senato</i>) (1334)	202	MICELI	207
PRESIDENTE	202, 204	STEGAGNINI, Relatore	205
ALBERINI	203	ZANINI	207
BANDIERA, Sottosegretario di Stato per la difesa	204	Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
BARACETTI	202	Aumento del contributo annuo dello Stato all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (<i>Approvato dal Senato</i>) (1712)	207
CACCIA, Relatore	202	PRESIDENTE	207, 208
MICELI	204	BANDIERA, Sottosegretario di Stato per la difesa	208
RUFFINI	203	ZANINI	208
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		Proposta di legge (Rinvio della discussione):	
Modifiche alle norme sul reclutamento dei sottufficiali dell'arma dei carabinieri (<i>Approvato dal Senato</i>) (<i>Modificato dalla VII Commissione permanente della Camera</i>) (<i>Modificato dalla IV Commissione permanente del Senato</i>) (1069-B)	205	Senatore TOLOMELLI ed altri: Modifiche ed integrazioni alle leggi 10 agosto 1978, n. 497 e 5 agosto 1978, n. 457, dirette a facilitare l'acquisizione da parte del Ministero della difesa di immobili da destinare ad alloggi e servizi per le forze armate (<i>Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato</i>) (1569)	208
PRESIDENTE	205, 206, 207	PRESIDENTE	208
ALBERINI	207		

	PAG.
Proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Senatore BOLDRINI : Valutazione a titolo onorifico delle funzioni di comando riconosciute agli ex combattenti che hanno partecipato alla guerra di liberazione in Italia o all'estero nelle unità partigiane o nelle formazioni regolari delle forze armate (<i>Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato</i>) (1463);	
ACCAME ed altri: Promozione al grado superiore a titolo onorifico degli ufficiali e sottufficiali di carriera o non, che hanno partecipato alla guerra di liberazione in Italia o all'estero nelle unità partigiane o nelle formazioni regolari delle forze armate (69) . . .	209
PRESIDENTE	209, 210, 211
ALBERINI	210
BANDIERA , <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	211
STEGAGNINI , <i>Relatore</i>	209, 210
ZANINI	209, 210
Votazione segreta :	
PRESIDENTE	212

La seduta comincia alle 9,30.

LODOLINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione della proposta di legge senatore Signori: Nuova istituzione di una Commissione di inchiesta e di studio sulle commesse di armi e mezzi ad uso militare e sugli approvvigionamenti (Approvata dal Senato) (1334).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Signori: « Nuova istituzione di una Commissione di inchiesta e di studio sulle commesse di armi e mezzi ad uso militare e sugli approvvigionamenti », già approvata dal Senato della Repubblica nella seduta del 25 gennaio 1980.

L'onorevole Caccia ha facoltà di svolgere la relazione.

CACCIA, *Relatore*. Con la legge 8 agosto 1977, n. 596, fu istituita la Commissione parlamentare d'inchiesta sulle commesse di armi e mezzi ad uso militare e sugli approvvigionamenti. Poiché i termini fissati da quella legge per il funzionamento di detta Commissione sono scaduti, si provvede, con la presente proposta di legge, ad istituirne una nuova, la quale potrà con maggiore attenzione vagliare i problemi relativi alle commesse di armi e mezzi ad uso militare ed agli approvvigionamenti centrali destinati all'esercito, alla marina militare ed all'aeronautica militare.

Desidero sottolineare, in modo particolare, l'esigenza — già posta dall'articolo 3 della legge istitutiva del 1977 — di snellire le procedure e di abbreviare i tempi tecnici nel settore delle commesse militari in relazione alle previsioni di spesa contenute nelle leggi promozionali per le tre forze armate, poiché si è notata l'esistenza di discrasie tra le spese finali per le commesse e gli approvvigionamenti militari e le previsioni delle leggi promozionali. Tali discrasie hanno causato grosse difficoltà per l'amministrazione della difesa, sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista strutturale.

Dichiaro, inoltre, di aver predisposto, d'accordo con i rappresentanti di tutti i gruppi, un emendamento tendente a portare da 30 a 40 il numero dei componenti la Commissione di inchiesta, allo scopo di assicurare la presenza in essa di tutti i gruppi parlamentari. Propongo, infine, con un altro emendamento, di sopprimere all'articolo 1 il riferimento all'articolo 5 della legge 8 agosto 1977, n. 596.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

BARACETTI. Desidero illustrare molto brevemente il senso della modifica che è stata annunciata dal relatore, alla quale anche il gruppo comunista ha dato la sua adesione.

Com'è noto, vi fu in passato un tentativo di pervenire ad un'intesa, a livello di Presidenza della Camera e di Presidenza del Senato, circa la possibilità di assicurare a tutti i gruppi parlamentari di essere rappresentati nella Commissione di inchiesta, pur senza stabilire un aumento del numero dei componenti la Commissione stessa. Quel tentativo, purtroppo, non ebbe l'esito che si sperava perché, se pure fosse stato possibile un accordo politico alla Camera, altrettanto non si sarebbe potuto fare al Senato.

Pertanto, si è dovuto ricorrere alla presentazione di un emendamento, così come è stato fatto, in precedenza, per la legge istitutiva della Commissione d'inchiesta sull'assassinio dell'onorevole Moro. E poiché la modifica proposta deve essere trasmessa, per il prescritto parere, alla Commissione affari costituzionali, è necessario che essa sia prima approvata in linea di principio dalla nostra Commissione. Il provvedimento potrebbe successivamente essere trasmesso al Senato per l'approvazione delle modifiche da noi apportate, che, se avvenisse prima delle prossime ferie estive, renderebbe possibile, alla ripresa dei lavori parlamentari, la nomina dei membri della Commissione d'inchiesta, il loro insediamento e la continuazione dell'attività di inchiesta e di studio sulle commesse e sugli approvvigionamenti militari. Si tratta di un lavoro assai importante che richiede un'opera di controllo da parte del Parlamento al fine di realizzare quello snellimento procedurale e quella trasparenza contabile che consentano all'amministrazione della difesa di superare una metodologia non sempre funzionale rispetto alle esigenze di efficienza tecnica ed amministrativa delle nostre forze armate.

RUFFINI. Nell'esprimere il parere favorevole del gruppo democristiano alla proposta di legge n. 1334 e agli emendamenti preannunciati dal relatore, devo sottolineare l'importanza di un provvedimento di tal genere che deve servire innanzi tutto a dare trasparenza ad un settore

tanto delicato come quello dell'acquisizione di mezzi militari per le nostre forze armate. Per altro, il provvedimento non è altro che l'affermazione del diritto di controllo del Parlamento sull'attività dell'esecutivo, in base al quale il Parlamento stesso potrà fornire i suggerimenti necessari a snellire le procedure che ormai appaiono antiquate e troppo burocratiche. Forse finalmente si riuscirà a definire un programma di acquisizione dei mezzi militari senza il continuo ricorso alla revisione prezzi.

Tuttavia, l'intera materia relativa all'acquisto dei mezzi militari va affrontata organicamente in una visione interforze, poiché, come il sottosegretario di Stato per la difesa Bandiera avrà già avuto modo di verificare, vi sono alcuni settori che camminano più in fretta di altri.

Inoltre, sono convinto che la Commissione di inchiesta possa ottenere un risultato che tutti auspichiamo: quello di una migliore informazione dell'opinione pubblica riguardo ad un settore così delicato ed importante. Infine, nell'auspicare che la Commissione d'inchiesta riesca ad esaurire i propri lavori nei tempi previsti, vorrei chiedere al sottosegretario di Stato per la difesa, Bandiera, che si cominci quanto prima a lavorare attorno alle leggi promozionali per le forze armate, poiché una ipotesi di legge unica ed interforze potrebbe certamente essere utile ai fini dei lavori della Commissione d'inchiesta.

ALBERINI. Anche il gruppo socialista voterà a favore della proposta di legge e degli emendamenti preannunciati, poiché è convinto della necessità di far luce sui modi di acquisto delle armi, soprattutto al fine di dare i suggerimenti opportuni all'amministrazione militare e al Governo riguardo allo snellimento delle procedure.

Ci auguriamo che la Commissione possa cominciare i suoi lavori quanto prima e che riesca a concluderli in tempi brevissimi, così da dare al Parlamento ed al paese il quadro di un settore tanto delicato che desta preoccupazioni in molti ambienti e in merito al quale vi è molta disinformazione.

MICELI VITO. Anche il gruppo del MSI-destra nazionale voterà a favore della proposta di legge, poiché si tratta di una iniziativa molto importante ai fini dell'informazione della pubblica opinione e del necessario controllo verso questo settore, nei confronti del quale vi è molta incomprendimento.

Vi è una sola raccomandazione da fare, che cioè la Commissione d'inchiesta non si sostituisca agli organi tecnici degli stati maggiori riguardo alla scelta dei materiali.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

BANDIERA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo auspica una sollecita approvazione della proposta di legge n. 1334 con le modifiche preannunciate dal relatore, le quali rispondono alle esigenze manifestate da tutti i gruppi politici in varie occasioni.

Va, inoltre, ricordato che il lavoro svolto dalla Commissione nella precedente legislatura è stato positivo, soprattutto riguardo ai contratti di coproduzione e all'adeguamento delle nostre norme a quelle comunitarie.

Infine, mi dichiaro pienamente disponibile alla richiesta avanzata dall'onorevole Ruffini.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

È istituita una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle commesse di armi, mezzi ad uso militare e sugli approvvigionamenti centrali destinati all'Esercito, alla Marina ed alla Aeronautica militare, con i compiti, i poteri, i limiti, la composizione e le modalità di organizzazione e funzionamento già previsti dagli articoli 1, 2, 3, 5 e 6 della legge 8 agosto 1977, n. 596, per la Commissione sulla base di tale legge costituita.

L'onorevole Caccia, di concerto con i rappresentanti di tutti i gruppi, ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il riferimento all'articolo 5 della legge 8 agosto 1977, n. 596.

Lo pongo in votazione, in linea di principio, al fine di una sua immediata trasmissione alla Commissione affari costituzionali per il prescritto parere.

(È approvato).

L'onorevole Caccia, di concerto con i rappresentanti di tutti i gruppi, ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere i seguenti commi:

« La Commissione è composta da venti senatori e venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascuna componente politica costituita in gruppo in almeno un ramo del Parlamento.

Con gli stessi criteri e con la stessa procedura sarà provveduto alle sostituzioni che si rendessero necessarie in caso di dimissioni dalla Commissione o di cessazione del mandato parlamentare.

La Commissione elegge nel suo seno il Presidente, due vicepresidenti e due segretari ».

Lo pongo in votazione, in linea di principio, al fine di una sua immediata trasmissione alla Commissione affari costituzionali per il prescritto parere.

(È approvato).

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione della proposta di legge sia rinviato ad altra seduta, in attesa che la I Commissione affari costituzionali ci faccia pervenire il suo parere sugli emendamenti testé approvati in linea di principio.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Modifiche alle norme sul reclutamento dei sottufficiali dell'arma dei carabinieri (Approvato dal Senato) (Modificato dalla VII Commissione permanente della Camera) (Modificato dalla IV Commissione permanente del Senato) (1069-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alle norme sul reclutamento dei sottufficiali dell'arma dei carabinieri », già approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 27 novembre 1979, modificato dalla VII Commissione permanente della Camera dei deputati nella seduta del 6 febbraio 1980 e di nuovo modificato dalla IV Commissione permanente del Senato della Repubblica nella seduta del 18 giugno 1980.

L'onorevole Stegagnini ha facoltà di illustrare le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento.

STEGAGNINI, *Relatore*. Le modifiche apportate dal Senato riguardano l'articolo 3 ed in particolare, al n. 3), il possesso « di idonei requisiti morali certificati da apposito attestato rilasciato dai comandi competenti dell'arma; redatto anche nel rispetto degli articoli 6 e 17 della legge 11 luglio 1978, n. 382 » ed il possesso « di idonei requisiti fisici, di statura non inferiore a metri 1,65 », nonché il perimetro toracico (non inferiore a metri 0,85 o a metri 0,82 se di età inferiore a 18 anni).

Il motivo per il quale l'altro ramo del Parlamento ha ritenuto di modificare lo articolo è quello di stabilire unicità di trattamento per tutte le categorie degli appartenenti all'arma dei carabinieri, siano essi ufficiali, sottufficiali o militari di truppa.

La modifica apportata dal Senato è, tuttavia, di lieve entità in quanto già durante la precedente discussione alla Camera si era stabilito che il personale dell'arma dei carabinieri dovesse essere esente da procedimenti penali o comunque da

comportamenti di cui alla legge 11 luglio 1978, n. 382. L'ulteriore modifica ha, dunque, lo scopo di evitare eventuali discrasie tra le varie categorie di appartenenti all'arma.

Pertanto, invito la Commissione a voler approvare al più presto questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle modifiche apportate dal Senato. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame della modifica apportata dal Senato.

La Camera aveva approvato l'articolo 3 nel seguente testo:

ART. 3.

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« L'ammissione al corso biennale della Scuola sottufficiali ha luogo sulla base di una graduatoria formata con i punti di merito di una prova scritta ed una prova orale di concorso ed i punti attribuiti per gli eventuali titoli e requisiti di cui al successivo articolo 9. Sono ammessi a partecipare alla prova scritta del concorso:

1) gli appuntati e i carabinieri in ferma volontaria, in rafferma o in servizio continuativo che:

abbiano prestato almeno un anno di effettivo servizio presso i reparti dell'Arma alla data in cui è bandito il concorso;

non abbiano superato il 35° anno di età alla data in cui è bandito il concorso;

siano di ottimi precedenti disciplinari ed abbiano riportato nell'anno o nell'ultimo biennio di servizio una qualifica non inferiore a "nella media";

2) i carabinieri in ferma volontaria, gli allievi carabinieri, i carabinieri ausiliari e gli allievi carabinieri ausiliari che:

siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado;

VIII LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 30 LUGLIO 1980

non abbiano superato il 28° anno di età alla data in cui è bandito il concorso;

siano di ottimi precedenti disciplinari;

3) i cittadini italiani, compresi gli italiani non appartenenti alla Repubblica, qualora soddisfino alle altre condizioni stabilite dalla presente legge, che:

siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado;

abbiano compiuto il 17° e non superato il 26° anno di età alla data in cui è bandito il concorso. Per coloro che abbiano già prestato servizio militare il limite massimo di età è elevato a 28 anni qualunque sia il grado da essi rivestito;

siano celibi o vedovi, comunque senza prole;

siano esenti da comportamenti di cui alla legge 11 luglio 1978, n. 382, e non abbiano procedimenti penali o procedimenti giudiziari in corso;

siano di statura non inferiore a metri 1,65 ed abbiano perimetro toracico non inferiore a metri 0,85 o a metri 0,82 se di età inferiore a 18 anni;

abbiano, se minori, e qualora non abbiano già concorso alla leva o siano stati arruolati, il consenso a contrarre lo arruolamento volontario nell'Arma dei carabinieri rilasciato dai genitori esercenti la potestà o dal tutore.

L'ammissione al corso annuale della Scuola sottufficiali ha luogo sulla base di una graduatoria formata con i punti di merito di una prova scritta ed una prova orale di concorso ed i punti attribuiti per gli eventuali titoli e requisiti di cui al successivo articolo 9. Sono ammessi a partecipare alla prova scritta del concorso gli appuntati che:

non abbiano superato il 40° anno di età alla data in cui è bandito il concorso;

siano di ottimi precedenti disciplinari ed abbiano riportato, nell'ultimo biennio, una qualifica non inferiore a "superiore alla media".

Gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi non si applicano ai limiti massimi di età stabiliti dalla presente legge.

Le riserve dei posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non possono complessivamente superare un terzo dei posti messi a concorso.

Le prove scritte ed orali previste dal presente articolo per l'ammissione al corso biennale e al corso annuale si svolgono in conformità di regolamento approvato dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 3.

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« L'ammissione al corso biennale della Scuola sottufficiali ha luogo sulla base di una graduatoria formata con i punti di merito di una prova scritta ed una prova orale di concorso ed i punti attribuiti per gli eventuali titoli e requisiti di cui al successivo articolo 9. Sono ammessi a partecipare alla prova scritta del concorso:

1) gli appuntati e i carabinieri in ferma volontaria, in rafferma o in servizio continuativo che:

abbiano prestato almeno un anno di effettivo servizio presso i reparti dell'Arma alla data in cui è bandito il concorso;

non abbiano superato il 35° anno di età alla data in cui è bandito il concorso;

siano di ottimi precedenti disciplinari ed abbiano riportato nell'anno o nell'ultimo biennio di servizio una qualifica non inferiore a "nella media";

2) i carabinieri in ferma volontaria, gli allievi carabinieri, i carabinieri ausiliari e gli allievi carabinieri ausiliari che:

siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado;

non abbiano superato il 28° anno di età alla data in cui è bandito il concorso;

siano di ottimi precedenti disciplinari;

3) i cittadini italiani, compresi gli italiani non appartenenti alla Repubblica, qualora soddisfino alle altre condizioni stabilite dalla presente legge, che:

siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado;

abbiano compiuto il 17° e non superato il 26° anno di età alla data in cui è bandito il concorso. Per coloro che abbiano già prestato servizio militare il limite massimo di età è elevato a 28 anni qualunque sia il grado da essi rivestito;

siano celibi o vedovi, comunque senza prole;

siano in possesso di idonei requisiti morali certificati da apposito attestato rilasciato dai Comandi competenti dell'Arma, redatto anche nel rispetto degli articoli 6 e 17 della legge 11 luglio 1978, n. 382;

siano in possesso di idonei requisiti fisici, di statura non inferiore a metri 1,65 ed abbiano perimetro toracico non inferiore a metri 0,85 o a metri 0,82 se di età inferiore a 18 anni;

abbiano, se minori, e qualora non abbiano già concorso alla leva o siano stati arruolati, il consenso a contrarre lo arruolamento volontario nell'Arma dei carabinieri rilasciato dai genitori esercenti la potestà o dal tutore.

L'ammissione al corso annuale della Scuola sottufficiali ha luogo sulla base di una graduatoria formata con i punti di merito di una prova scritta ed una prova orale di concorso ed i punti attribuiti per gli eventuali titoli e requisiti di cui al successivo articolo 9. Sono ammessi a partecipare alla prova scritta del concorso gli appuntati che:

non abbiano superato il 40° anno di età alla data in cui è bandito il concorso;

siano di ottimi precedenti disciplinari ed abbiano riportato, nell'ultimo biennio, una qualifica non inferiore a "superiore alla media".

Gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi non si applicano ai limiti massimi di età stabiliti dalla presente legge.

Le riserve dei posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non possono complessivamente superare un terzo dei posti messi a concorso.

Le prove scritte ed orali previste dal presente articolo per l'ammissione al corso biennale e al corso annuale si svolgono in conformità di regolamento approvato dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri ».

ZANINI. Il gruppo comunista concorda sulle modifiche apportate dal Senato.

MICELI. Anche il gruppo del MSI-destra nazionale è favorevole alle modifiche apportate dal Senato.

ALBERINI. Dichiaro che il gruppo socialista voterà a favore della modifica apportata dall'altro ramo del Parlamento.

DAL CASTELLO. Il gruppo della democrazia cristiana è anch'esso favorevole alla modifica apportata dal Senato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo modificato dal Senato.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Aumento del contributo annuo dello Stato all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (Approvato dal Senato) (1712).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Aumento del contributo annuo dello Stato all'Istituto nazionale per studi

VIII LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 30 LUGLIO 1980

ed esperienze di architettura navale », già approvato dalla IV Commissione permanente del Senato della Repubblica nella seduta del 7 maggio 1980.

Come i colleghi ricordano, nel corso della seduta precedente è stata chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame degli articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1980 il contributo annuo dello Stato a favore dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale, fissato dall'articolo 8, lettera a), del regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 530, in lire 1.500.000, successivamente elevato con legge 5 dicembre 1975, n. 703, di lire 100.000.000, è ulteriormente aumentato di lire 500.000.000.

(È approvato).

ART. 2.

All'onere di lire 500.000.000, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1980, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Gli onorevoli Baracetti, Tassone ed Alberini hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione difesa della Camera, in relazione all'aumento del contributo statale a favore dell'INSEAN stabilito con disegno di legge n. 1712

impegna il Governo

a presentare entro sei mesi al Parlamento un piano redatto dal Consiglio di Amministrazione dell'INSEAN, con allegato parere del Capo di stato maggiore della marina per le questioni di forza armata e del Capo di stato maggiore della difesa per le questioni di sua competenza, per assicurare a tale ente un accettabile grado di efficienza in attuazione dei compiti statutari e in relazione alle richieste e ai fabbisogni degli utenti dei servizi da esso prestati ».

(0/1069-B/1/7)

BANDIERA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo accetta l'ordine del giorno Baracetti, Tassone e Alberini poiché esso pone le stesse esigenze che sono state prospettate dal potere esecutivo.

ZANINI. Ribadisco che il gruppo comunista si asterrà dalla votazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Rinvio del seguito della discussione della proposta di legge senatore Tolomelli: Modifiche ed integrazioni alle leggi 18 agosto 1978, n. 497 e 5 agosto 1978, n. 457, dirette a facilitare l'acquisizione da parte del Ministero della difesa di immobili da destinare ad alloggi e servizi per le forze armate (Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato) (1569).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Tolomelli: « Modifiche ed integrazioni alle leggi 18 agosto 1978, n. 497, e 5 agosto 1978, n. 457, dirette a facilitare l'acquisizione da parte del Ministero della difesa di immo-

VIII LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 30 LUGLIO 1980

bili da destinare ad alloggi e servizi per le forze armate», già approvata dalla IV Commissione del Senato nella seduta del 19 marzo 1980.

Non essendoci ancora giunto il parere della V Commissione, rinvio la discussione del provvedimento ad altra seduta.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione della proposta di legge senatore Boldrini: Valutazione a titolo onorifico delle funzioni di comando riconosciute agli ex combattenti che hanno partecipato alla guerra di liberazione in Italia e all'estero nelle unità partigiane o nelle formazioni regolari delle forze armate (Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato) (1463), e della proposta di legge Accame ed altri: Promozione al grado superiore a titolo onorifico degli ufficiali e sottufficiali di carriera o non, che hanno partecipato alla guerra di liberazione in Italia o all'estero nelle unità partigiane o nelle formazioni regolari delle forze armate (69).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta della proposta di legge d'iniziativa del senatore Boldrini: « Valutazione a titolo onorifico delle funzioni di comando riconosciute agli ex combattenti che hanno partecipato alla guerra di liberazione in Italia e all'estero nelle unità partigiane o nelle formazioni regolari delle forze armate », già approvata dalla IV Commissione permanente del Senato nella seduta del 13 febbraio 1980, e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Accame ed altri: « Promozione al grado superiore a titolo onorifico degli ufficiali e sottufficiali di carriera e non, che hanno partecipato alla guerra di liberazione in Italia e all'estero nelle unità parti-

giane o nelle formazioni regolari delle forze armate ».

Ricordo che nella seduta precedente era stata svolta la relazione ed era iniziata la discussione sulle linee generali.

Comunico che il relatore Accame mi ha chiesto di essere sostituito dall'onorevole Stegagnini, e che considera la sua proposta di legge assorbita da quella, del tutto simile, del senatore Boldrini, sulla quale è già stata svolta la relazione.

STEGAGNINI, *Relatore*. Il provvedimento, già illustrato dall'onorevole Accame, tende a dare un meritato riconoscimento a tutti i partigiani o ex combattenti che hanno partecipato alla guerra in Italia e all'estero, riconoscimento che sino ad oggi era mancato, e che ora viene concesso anche *post mortem*.

Il provvedimento, già approvato dalla IV Commissione del Senato, ha un alto valore morale e sociale tendendo esso a dare un riconoscimento, a 35 anni di distanza, a coloro che hanno servito il nostro paese in momenti tanto difficili. Si tratta, pertanto, di un riconoscimento del tutto particolare, molto atteso dai vecchi combattenti che ancora credono, e vogliono continuare a credere, nei valori della resistenza e della libertà cui la nostra Costituzione si ispira.

Invito pertanto la Commissione a voler accogliere favorevolmente il provvedimento nel testo già approvato dalla IV Commissione del Senato.

ZANINI. *L'iter* del provvedimento in discussione è stato lungo e travagliato come travagliata è stata la vita parlamentare. Nel 1978 esso viene finalmente discusso e licenziato dal Senato, ma lo scioglimento anticipato dei due rami del Parlamento ne impedisce il secondo passaggio per farlo divenire legge. Oggi ce lo troviamo di fronte nell'identico testo unanimemente approvato dalla Commissione difesa del Senato, testo che ci propone di riconoscere i meriti di quegli ufficiali e sottufficiali che contribuiscono in gran parte, per investitura dal basso, all'accrescersi della preparazione militare e mo-

rale dei partigiani, e seppero mantenere alle formazioni partigiane quei rapporti interni con le popolazioni indispensabili in una lotta partigiana e nazionale.

Un altro riconoscimento si propone questa proposta di legge: quello della capacità di coloro che seppero costruire un rapporto di disciplina gerarchica tale da saldare compiti e responsabilità.

Il merito di questi ufficiali e sottufficiali è duplice, morale e militare, sia per quelli operanti nelle formazioni partigiane che in quelle regolari, quindi il riconoscimento nei loro confronti è un atto dovuto, come ha rilevato lo stesso relatore al Senato.

Permettetemi di dire che, approvando questa legge, il Parlamento intende indirettamente dimostrare la sua solidarietà alla Commissione regionale e nazionale di cui qualcuno ha cercato di mettere in discussione l'operato, che invece si è limitato ad applicare i disposti già citati.

Con soddisfazione abbiamo appreso che il ministro ha fatto propria una sollecitazione delle associazioni partigiane per la presentazione di una legge di sanatoria. Sul riconoscimento del comando prestato si sono espresse favorevolmente tutte e tre le organizzazioni partigiane, che in questi giorni sollecitano l'approvazione del testo così com'è; se il provvedimento non fosse approvato, verrebbe meno il principio di un riconoscimento morale e militare, e la valutazione del titolo onorifico per funzioni di comando verrebbe a perdere quei valori che questa legge gli riconosce.

Il gruppo comunista dà pertanto la sua adesione incondizionata all'approvazione del provvedimento in esame.

ALBERINI. Come i colleghi che mi hanno preceduto hanno rilevato, il provvedimento in esame ha un alto valore morale, e rappresenta un atto dovuto del Parlamento nei confronti di coloro che si sono impegnati nella guerra di liberazione, dimostrando notevoli capacità di comando, di equilibrio, anche nei rapporti tra le unità combattenti e le popolazioni.

Il gruppo socialista voterà pertanto a favore del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

STEGAGNINI, *Relatore*. Propongo che sia scelto come testo base per la discussione la proposta di legge Boldrini numero 1463.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore.

(È approvata).

Passiamo all'esame degli articoli, che non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

A coloro che, in qualità di ufficiali o sottufficiali, effettivi o di complemento, hanno partecipato alla guerra partigiana e che, per tale partecipazione, hanno conseguito, oltre alla qualifica di partigiano combattente, secondo quanto disposto dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, anche una qualifica gerarchica partigiana per un'attività di comando svolta per un periodo non inferiore a tre mesi precedenti la data di liberazione della zona in cui operarono, è concessa, a titolo onorifico, una promozione al grado superiore, all'atto del collocamento in ausiliaria o in congedo, in qualunque momento avvenuto, indipendentemente dalle promozioni conseguite per diritto.

(È approvato).

ART. 2.

Ai partigiani combattenti ai quali sia stata riconosciuta una qualifica gerarchica prevista dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, è concesso, a titolo onorifico, il corrispondente grado nell'Esercito, sempre che la funzione di comando sia stata esercitata per un periodo non inferiore a

VIII LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 30 LUGLIO 1980

tre mesi prima della data di liberazione della zona in cui operarono. In caso di periodo inferiore ai tre mesi, il grado sarà equiparato a quello immediatamente inferiore.

(È approvato).

ART. 3.

Coloro che, nel corso della lotta partigiana, già ricoprivano il grado di ufficiale o sottufficiale, effettivo o di complemento, possono optare per il riconoscimento più favorevole.

(È approvato).

ART. 4.

La promozione a titolo onorifico, al grado superiore, di cui all'articolo 1, è concessa anche a tutti gli ufficiali e sottufficiali, effettivi o di complemento, che, dopo l'8 settembre 1943, abbiano combattuto in reparti regolari o non regolari delle Forze armate nella guerra di Liberazione per un periodo non inferiore a tre mesi.

(È approvato).

ART. 5.

Il periodo minimo di comando, di cui agli articoli precedenti, non è richiesto nei confronti dei:

caduti o dispersi in combattimento;
deceduti successivamente alle operazioni belliche per cause dipendenti dalla lotta di liberazione;

mutilati o invalidi o feriti in combattimento o per servizio partigiano;

deportati, ovvero imprigionati per oltre tre mesi, in conseguenza dell'attività partigiana.

(È approvato).

ART. 6.

Le promozioni onorifiche di cui ai precedenti articoli non sono computabili ai

fini della quiescenza e sono disposte con decreti del Ministro della difesa su domanda degli interessati diretta ai Distretti o Comandi militari di appartenenza, i quali provvederanno alla istruzione delle relative pratiche, avvalendosi, se del caso, dell'apposito Servizio commissioni qualifiche e ricompense ai partigiani.

(È approvato).

Gli onorevoli Stegagnini, Tassone, Baracetti, Alberini e Miceli hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La VII Commissione Difesa,

preso atto della situazione di crisi funzionale esistente nelle Commissioni di 1° e 2° grado per il riconoscimento delle qualifiche e per le ricompense ai partigiani;

considerato che a 35 anni dalla fine della Resistenza armata e della guerra di Liberazione, sono tuttora pendenti centinaia di pratiche per il riconoscimento delle qualifiche e ricompense partigiane,

impegna il Governo

a dare corso urgentemente a tutte le misure necessarie per garantire funzionalità e celerità ai lavori delle predette Commissioni, con l'assegnazione di personale e mezzi adeguati alle loro esigenze; a valutare l'opportunità, stante la mole di pratiche residue e la esigenza di concludere definitivamente il loro esame in tempi brevi, il che può avvenire solo con un maggior impegno « a tempo pieno », di conferire ai Presidenti e ai membri delle Commissioni, ove possibile, una posizione giuridica più favorevole ai fini di un loro più adeguato riconoscimento morale ed economico.

(0/1463/1/7)

BANDIERA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Lo accetto.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni e delle proposte di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Modifiche alle norme sul reclutamento dei sottufficiali dell'arma dei carabinieri » (Approvato dal Senato) (Modificato dalla VII Commissione permanente della Camera dei Deputati) (Modificato dalla IV Commissione permanente del Senato) (1069-B):

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	—

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alberini, Amarante, Angelini, Baracetti, Bernini, Bisagno, Caccia, Caroli, Cravedi, Dal Castello, De Poi, Lettieri, Lo Bello, Lodolini, Pierino, Rossi Alberto, Ruffini, Santuz, Stegagnini, Tassone, Zanini, Zoppi, Tesi, Prandini.

Disegno di legge: « Aumento del contributo annuo dello Stato all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale » (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (1712):

Presenti	24
Votanti	16
Astenuti	8
Maggioranza	9
Voti favorevoli	16
Voti contrari	—

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alberini, Bisagno, Caccia, Caroli, Dal Castello, De Poi, Lettieri, Lo Bello, Miceli, Rossi Alberto, Ruffini, Santuz, Scarlato, Stegagnini, Tassone, Zoppi.

Si sono astenuti:

Amarante, Angelini, Baracetti, Bernini, Cravedi, Lodolini, Pierino, Zanini.

Proposta di legge senatore Boldrini: « Valutazione a titolo onorifico delle funzioni di comando riconosciute agli ex combattenti che hanno partecipato alla guerra di liberazione in Italia e all'estero nelle unità partigiane o nelle formazioni regolari delle forze armate » (Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato) (1463):

Presenti	24
Votanti	23
Astenuti	1
Maggioranza	12
Voti favorevoli	23
Voti contrari	—

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alberini, Amarante, Angelini, Baldassi, Baracetti, Bernini, Bisagno, Caccia, Caroli, Cravedi, Dal Castello, De Poi, Lettieri, Lo Bello, Lodolini, Pierino, Rossi Alberto, Ruffini, Santuz, Stegagnini, Tassone, Zanini, Zoppi.

Si è astenuto:

Miceli.

La seduta termina alle 11,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA